



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE NOVITÀ IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificati dal d.l. 98/2011, conv. con modifiche dalla l. 111/2011, dal d.l. 138/2011, conv. con modifiche dalla l. 148/2011 nonché dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché dal d.l. 1/2012 sulle liberalizzazioni c.d. “cresci-Italia”)

Art. 13, co. 1-bis – Il contributo unificato è aumentato della metà per i giudizi di appello ed è raddoppiato dinanzi alla Corte di cassazione.

Art. 13, co. 1-ter – Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è quadruplicato. Si applica il comma 1-bis. [comma inserito dall’art. 2, comma 2 della bozza del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. “cresci-Italia”]

Art. 13, co. 3-bis e co. 6-bis.1 – Il contributo unificato dovuto è sempre aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il proprio numero di fax (ai sensi degli artt. 126, co. 1 c.p.c., 16, co. 1-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ovvero qualora la parte ometta di indicare nell’atto introduttivo del giudizio (o nel ricorso) il codice fiscale.

Art. 14, co. 3 – La parte che per prima si costituisce in giudizio, deposita il ricorso introduttivo ovvero fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati nei processi esecutivi di espropriazione forzata, è tenuta al pagamento del contributo integrativo qualora modifichi la domanda, proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa da cui consegua l’aumento del valore della causa. Le altre parti (che si costituiscono successivamente alla prima), nella medesima ipotesi, sono tenute a procedere al pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

PROCESSO CIVILE

Imposta di bollo a titolo di anticipazioni forfettarie pari ad € 8,00 per le controversie di valore superiore ad € 1.100,00.

PRIMO GRADO			
Rif. Normativi D.P.R. 115/2002	Valore della lite / Materia	C.U.	C.U. precedente
Art. 13, co. 1 lett. a) Art. 9, co. 1-bis	Procedimenti con valore fino a €1.100,00 nonché: <ul style="list-style-type: none">- Controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF superiore ad €31.884,48- Procedimenti di cui all’art. 711 c.p.c. (separazioni consensuali) e di cui all’art. 4, co. 16 l. 898/1970 (divorzi congiunti)	€ 37,00	€ 33,00
Art. 13, co. 2	- Esecuzioni mobiliari di valore inferiore ad		

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	€2.500,00		
Art. 13, co. 1, lett. b)	Procedimenti con valore da €1.101,00 a €5.200,00 nonché: - Volontaria giurisdizione - Procedimenti di cui al Libro IV, Titolo II, Capo I del codice di procedura civile (separazioni giudiziali e modifiche) e processi contenziosi di cui all'art. 4 l. 898/1970 (divorzi contenziosi)	€ 85,00	€ 77,00
Art. 13, co. 1, lett. c)	Procedimenti con valore da €5.201,00 a €26.000,00 nonché: - Processi di competenza del giudice di pace di valore indeterminabile	€ 206,00	€ 187,00
Art. 13, co. 1, lett. d)	Procedimenti con valore da €26.001,00 a €52.000,00 nonché: - Processi civili di valore indeterminabile	€ 450,00	€ 374,00
Art. 13, co. 1, lett. e)	Procedimenti con valore da €52.001,00 a €260.000,00	€ 660,00	€ 550,00
Art. 13, co. 1, lett. f)	Procedimenti con valore da €260.001,00 a €520.000,00	€ 1.056,00	€ 880,00
Art. 13, co. 1, lett. g) Art. 13, co. 6	Procedimenti con valore oltre €520.000,00 nonché - Qualora manchi la determinazione di valore nell'atto di cui all'art. 14, co. 2 (cfr. art. 13, co. 6 t.u.115/2002)	€ 1.466,00	€ 1.221,00
Art. 13, co. 2	Esecuzioni immobiliari	€ 242,00	€ 220,00
Art. 13, co. 2	Altri processi esecutivi	€ 121,00	€ 110,00
Art. 13, co. 2	Opposizione agli atti esecutivi	€ 146,00	€ 132,00
Art. 9, co. 1-bis	Controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie per soggetti titolari di un reddito IRPEF <u>inferiore</u> ad €31.884,48	Esenti	Esenti
Art. 9, co. 1-bis e art.13, co. 3	Controversie individuali di lavoro privato e pubblico per soggetti titolari di un reddito IRPEF <u>superiore</u> ad €31.884,48	C.U. ridotto del 50%	Esenti
Art. 13, co. 5	Procedura fallimentare (dalla sentenza dichiarativa di fallimento)	€ 740,00	€ 672,00
Art. 13, co. 1-ter	Controversie di competenza delle sezioni specializzate di cui al D.Lgs. 168/2003 (proprietà intellettuale, diritto d'autore, azioni di classe ex art. 140-bis D.Lgs. 206/2005, controversie in materia societaria ex art. 3, co. 2 D.Lgs. 168/2003	Dal novantesimo giorno dopo l'entrata in vigore del d.l. "cresci-Italia" quattro volte C.U. dovuto in base a scaglioni di valore	C.U. dovuto in base agli scaglioni di valore
APPELLO			
Art. 13, co. 1-bis	Procedimenti ordinari	Dal 01.01.2012 C.U. dovuto per il primo	Contributo dovuto per il giudizio di primo

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

		grado, aumentato della metà	grado
Art. 13, co. 1-ter	Controversie di competenza delle sezioni specializzate di cui al D.Lgs. 168/2003 (proprietà intellettuale, diritto d'autore, azioni di classe ex art. 140-bis D.Lgs. 206/2005, controversie in materia societaria ex art. 3, co. 2 D.Lgs. 168/2003	Dal novantesimo giorno dopo l'entrata in vigore del d.l. "cresci-Italia" C.U. dovuto per il primo grado (quattro volte contributo ordinario) aumentato della metà	Contributo dovuto per il giudizio di primo grado
Art. 9, co. 1-bis	Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché nelle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie (soggetti titolari di reddito IRPEF <u>superiore</u> ad €31.884,48)	C.U. dovuto per il giudizio di primo grado	Dal 6.07.2011 C.U. dovuto per il giudizio di primo grado
CASSAZIONE			
Art. 13, co. 2-bis Art. 10, co. 6-bis	Contributo fisso (tranne per le controversie relative ad opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689¹ nonché controversie in materia di lavoro, ex art. unico legge 2 aprile 1958, n. 519)	€168,00	€168,00
Art. 13, co. 1-bis	Procedimenti ordinari	Dal 01.01.2012 doppio del C.U. dovuto per il giudizio di primo grado	Contributo dovuto per il giudizio di primo grado
Art. 13, co. 1-ter	Controversie di competenza delle sezioni specializzate di cui al D.Lgs. 168/2003 (proprietà intellettuale, diritto d'autore, azioni di classe ex art. 140-bis D.Lgs. 206/2005, controversie in materia societaria ex art. 3, co. 2 D.Lgs. 168/2003	Dal novantesimo giorno dopo l'entrata in vigore del d.l. "cresci-Italia" doppio del C.U. dovuto per il primo grado (quattro volte rispetto al contributo ordinario)	Contributo dovuto per il giudizio di primo grado

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigli nazionales forense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Art. 9, co. 1-bis	Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, nonché nelle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie²	C.U. in base all'art. 13, co. 1 (scaglioni di valore)	Dal 6.07.2011 contributo dovuto per il giudizio di primo grado ³
--------------------------	---	--	---

¹ L'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è stato abrogato dall'art. 34, co. 1, lett. c) del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che ha provveduto a regolare il procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento all'art. 6 (assoggettandolo al rito del lavoro). Ai sensi del comma 13 di quest'ultima disposizione, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 6-bis del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ove si prevede il pagamento del contributo unificato nonché delle spese forfettizzate (pari ad euro 8,00), in forza dell'art. 30 dello stesso testo unico.

² Si segnala che inizialmente il legislatore, con l'introduzione del comma 6-bis all'art. 10 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aveva eliminato l'esenzione da ogni tassa e contributo in relazione alle controversie di lavoro unicamente per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. L'art. 37, co. 6 lett. e) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 115, ha espunto il riferimento ai soli giudizi dinanzi alla Corte di cassazione, generalizzando l'applicabilità del contributo a tali controversie, fatto salvo quanto previsto dal nuovo comma 1-bis dell'art. 9 del testo unico.

³ Si segnala che l'applicazione della disciplina di cui al comma 6-bis all'art. 10 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 2, co. 212 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 – che prevede il pagamento del contributo unificato per i processi di lavoro per il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione – era stata differita in un primo momento al 1 gennaio 2011 (ad opera dell'art. 1, co. 23 *quinquiesdecies*, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, conv. in l. 26 febbraio 2010, n. 25) ed in un secondo momento al 1 gennaio 2012 (ad opera dell'art. 2, co. 4 *quindquiesdecies* del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. in l. 26 febbraio 2011, n. 10). L'art. 37, co. 9 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 115 (la c.d. manovra di luglio) ha disposto l'abrogazione dell'art. 2, co. 4 *quinquiesdecies* del d.l. 225/2010, ripristinando pertanto la disciplina di cui all'art. 1, co. 23 *quinquiesdecies* del d.l. 194/2009, come convertito dalla l. 25/2010, ripristinando pertanto, a far data dal 1 gennaio 2011, la necessità di versare il contributo unificato per i giudizi in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Per **ricorsi** si intendono sia quello principale che quello incidentale, nonché tutti i motivi aggiunti che introducono domande nuove (art. 13, co. 6-bis.1, ultimo periodo T.U. 115/2002).

Rif. Normativi D.P.R. 115/2002	Materia del ricorso	C.U.	C.U. precedente
Art. 13, co. 6-bis, lett. e)	Processi amministrativi ordinari	€ 600,00	€ 500,00
Art. 13, co. 6-bis, lett. a)	Ricorsi in materia di accesso agli atti (art. 116 d.lgs. 104/2010), ad eccezione dei ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al d.lgs. 195/2005 Ricorsi avverso il silenzio (art. 117 d.lgs. 104/2010) Ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato Ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del	€ 300,00	€ 250,00

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	giudicato		
Art. 13, co.3, 6-bis, lett. c)	Ricorsi in materia di pubblico impiego	C.U. civile ridotto del 50%	Esente
Art. 13, co. 6-bis, lett. c)	Riti abbreviati relativi a speciali controversie di cui al Libro IV, Titolo V del codice del Processo Amministrativo (d.lgs. 104/2010): provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da parte degli enti locali, provvedimenti di nomina adottati previa delibera del Consiglio dei Ministri, scioglimento di enti locali, procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate ad opere pubbliche, provvedimenti del Comitato olimpico o delle federazioni sportive.	€ 1.500,00	€ 1.000,00
Art. 13, co. 6-bis, lett. d)	Ricorsi in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 119 co. 1 lett. a) e b) del d.lgs. 104/2010), nonché di provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti	€ 4.000,00	€ 2.000,00
Art. 13, co. 6-bis, lett. e)	Ricorso straordinario al Capo dello Stato e altri casi non previsti (quali controversie di valore indeterminabile)	€ 600,00	Esente

PROCESSO TRIBUTARIO

Rif. Normativi D.P.R. 115/2002: Art. 13, co. 6-quater	Valore della lite	C.U.	C.U. precedente
lett. a)	Fino a € 2.582,28	€ 30,00	Esente
lett. b)	Da € 2.582,29 a € 5.000	€ 60,00	Esente
lett. c)	Da € 5.001 a € 25.000 nonché Controversie tributarie di valore indeterminabile	€ 120,00	Esente
lett. d)	Da € 25.001 a € 75.000	€ 250,00	Esente
lett. e)	Da € 75.001 a € 200.000	€ 500,00	Esente
lett. f)	Oltre € 200.000 nonché: Qualora manchi la determinazione di valore nell'atto di cui all'art. 14, co. 3-bis (cfr. art. 13, co. 6 t.u.115/2002)	€ 1.500,00	Esente

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 06.977488 – fax 06.97748829
ufficiostudi@consigionazionaleforense.it